



LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"

Via Cavour, 6 – Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051/591868 – 574124 - Fax 051/6130834 e-mail:
bops080005@istruzione.it - bops080005@pec.istruzione.it
c.f. 92022940370 - sito web: www.liceovinci.gov.it

Regolamento per l'Applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo

Premessa

Il Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Bologna con il presente Regolamento, che diventa parte integrante del Regolamento d'Istituto, recepisce la normativa vigente per quanto riguarda il divieto di fumo nelle scuole, e l'idea di fondo che la ispira.

Articolo 1.

È vietato fumare in entrambe le sedi dell'Istituto, sia negli spazi interni che in quelli esterni. Tale divieto è da considerarsi esteso, senza distinzione d'età, anche alle sigarette elettroniche di qualsiasi tipo, e riguarda studenti, familiari, il personale scolastico e gli esterni eventualmente presenti – a qualsiasi titolo – nell'Istituto.

Docenti e non docenti sono tenuti non solo a rispettare il divieto, ma anche a vigilare affinché venga rispettato.

Articolo 2.

Il dirigente scolastico, responsabile della gestione dell'istituto, individua i soggetti responsabili dell'accertamento di eventuali infrazioni e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori). Deve essere individuato almeno un incaricato per ogni sede.

Gli agenti accertatori vengono individuati con apposita nomina e, se continuano a prestare servizio nell'Istituto, restano in carica fino a diversa designazione da parte del dirigente scolastico.

L'agente accertatore, qualora l'eventuale infrazione al divieto venga da lui contestata a persona che possa fondatamente sostenere di non conoscere l'identità dell'accertatore stesso e il suo incarico di agente accertatore, è tenuto, su richiesta, a esibire la nomina, unitamente a valido documento di riconoscimento,

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo il dirigente scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto (Polizia amministrativa Locale, Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, Guardie giurate adibite allo specifico servizio).

Il dirigente scolastico si assicura che il personale dell'Istituto e in specifico gli agenti accertatori, ognuno per le funzioni di competenza, si adoperino nel far rispettare il divieto di fumare. Cura inoltre l'affissione, negli spazi interni ed esterni della scuola, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso.

Articolo 3.

L'Istituto si impegna ad assicurare uno spazio adeguato, nella propria programmazione, alle attività finalizzate all'informazione e all'educazione alla salute.

Tali attività, rivolte agli studenti, al personale e più in generale alla cittadinanza, rappresentano la parte positiva e costruttiva di una lotta al tabagismo che non può essere affidata unicamente alla proibizione, che pure va fatta rispettare.

Articolo 4.

Gli agenti accertatori, di fronte a un'eventuale violazione, dopo aver contestato la violazione stessa, procedono alla compilazione in duplice copia del verbale di accertamento (cfr. allegato 1). Una copia del verbale, unitamente al bollettino di c/c postale da utilizzare per il versamento della sanzione, va consegnato al trasgressore, che ha tempo 60 gg. per eseguire il pagamento. Se il trasgressore è minorenne, la copia del verbale e il bollettino vanno consegnati ai genitori. La seconda copia del verbale va inoltrata all'Ufficio di Segreteria Amministrativa.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, copia del verbale e bollettino di c/c postale saranno notificati per posta (entro 90 giorni dall'accertamento) a cura della scuola al trasgressore, o alla famiglia del trasgressore se minorenne.

Ricevuta dell'avvenuto pagamento della sanzione va esibita all'Amministrazione Scolastica. Nel caso in cui quest'ultima, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, non abbia ricevuto riscontro dell'avvenuto pagamento, il dirigente scolastico provvederà a trasmettere la pratica alla Prefettura di Bologna, che provvederà in merito.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. L'agente accertatore deve riportare nel retro del bollettino numero e data del verbale.

Il pagamento della sanzione può essere effettuato presso qualsiasi Banca o Ufficio Postale con il bollettino modello F23, indicando come codice tributo "697T", come causale di versamento "Infrazione al divieto di fumo" e come codice ufficio "Liceo Scientifico LEONARDO DA VINCI"

Articolo 5.

L'Ufficio di Segreteria Amministrativa, a supporto dei compiti espletati dagli agenti accertatori, svolge i seguenti compiti:

- a) provvede, nel caso di impossibilità di contestazione immediata, alle operazioni connesse alla notifica per posta del verbale al trasgressore (cfr. art. 4 del presente regolamento);
- b) accerta che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notifica per posta. L'accertamento può richiedere il controllo, anche per via telefonica, presso l'Unità Operativa Gestione Affari Economico-Finanziari - Ufficio Entrate, presso cui sono depositate le quietanze di pagamento.

Articolo 6.

In applicazione delle seguenti disposizioni normative:

- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 24/11/1981, n. 689
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4
- Legge 28/12/2001, n. 448
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51
- D.L.266 del 9/11/2004, art. 19
- DPCM 23/12/2003
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
- Circolare Ministero della salute 17/12/2004
- Legge 30/12/2004, n. 311
- Ordinanza Ministero della Salute 26/06/2013
- DL 104/2013, art. 4

i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27, 50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, per la violazione del divieto di fumo è ammesso il pagamento in misura ridotta per l'importo di:

- Euro 55.00, pari al doppio del minimo edittale,
- Euro 110.00, pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 2.200.

I Responsabili di struttura cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, sono passibili di sanzione amministrativa da € 220 a € 2200.

Per gli studenti che violino la proibizione di fumare dentro l'Istituto scatta quanto previsto in proposito dal Regolamento di disciplina.

I dipendenti dell'Istituto che non osservino il divieto di fumare e/o non ottemperino a quanto previsto dal presente regolamento possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Articolo 7.

Il Responsabile della struttura provvede a far approntare e a far affiggere in tutte le sedi dell'Istituto, sia all'interno che all'esterno, appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo (cfr. allegato 2).

Tali cartelli devono contenere i seguenti elementi:

1. Enunciazione del divieto di fumare;
2. riferimenti normativi;
3. sanzioni amministrative previste;
4. indicazione del Responsabile della Struttura, cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto;
5. indicazione nominativa dei soggetti incaricati di accertare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo.

Articolo 8.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATI:

- Verbale di accertamento di accertamento di illecito amministrativo per infrazione al divieto di fumo
- Fac-simile cartello di divieto di fumo



LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"

Via Cavour, 6 – Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051/591868 – 574124 - Fax 051/6130834 e-mail:
bops080005@istruzione.it - bops080005@pec.istruzione.it
c.f. 92022940370 - sito web: www.liceovinci.gov.it

Verb. n. _____ luogo e data _____

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO PER INFRAZIONE AL DIVIETO DI FUMO

Art. 1 L.584/75 – D.P.C.M. 14/12/1995 – Art. 52/20° L.448/2001 – Art. 51 L.3/2003 e s.m.i.

Sede di _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____
in/presso (indicazione specifica del luogo) _____
il sottoscritto _____ incaricato dell'accertamento e contestazione
delle violazioni al divieto di fumo, alla presenza di (indicare eventuali testimoni)
_____ ha accertato che il sig.
_____ nato il _____ a _____ e residente a
_____ in via _____ n. _____ ha violato le disposizioni
di cui all'art. della legge 1 della legge 584/75, D.P.C.M. 14/11/1995, art. 51 della legge 3/2003 e
s.m.i. in quanto (sorpreso nell'atto di fumare, sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta che stava
fumando ecc.) _____

- la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini finì a 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata;

- la violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore il quale ha dichiarato quanto segue: _____

- non è stato possibile contestare la violazione in quanto il trasgressore (si è allontanato, si è rifiutato di accettare la contestazione ecc.) _____

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1975 n. 584 e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 27.50 a Euro 275.00**, e da **Euro 55.00 a Euro 550.00** qualora venga commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, per la presente violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione, per l'importo di:

- **Euro 55.00**, pari al doppio del minimo edittale,

- **Euro 110.00**, pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Il pagamento dell'importo sopra indicato può essere effettuato, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione, mediante il modello F23, in qualsiasi Banca o Ufficio Postale, indicando il codice tributo "131T", la causale di versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio "LICEO DA VINCI".

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio in intestazione a cura del trasgressore.

Trascorsi inutilmente i termini di legge, questo ufficio, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, procederà a trasmettere rapporto al Prefetto di Bologna, presso il quale l'interessato, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81, potrà fare pervenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentito entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione.

Il Trasgressore

Il Verbalizzante

Il presente verbale va redatto in duplice originale, una per il trasgressore e una per l'ufficio

LA PARTE SOTTOSTANTE VA COMPILATA IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DI CONTESTAZIONE A MINORENNE

RELAZIONE DI NOTIFICA

Oggi _____ il sottoscritto ha notificato il presente atto al Sig. _____
_____, domiciliato a _____, in via _____,
n° _____, consegnandone copia nelle mani di _____
.

Il ricevente

L'agente notificatore

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

Il sottoscritto dichiara di aver notificato copia del presente verbale nelle forme prescritte dalla Legge al Sig.
_____, inviandola alla sua residenza a
_____, in via _____ n° _____, in plico
raccomandato con avviso di ricevimento spedito dal locale Ufficio Postale, oggi _____.

L'agente notificatore

Il presente verbale va redatto in duplice originale, una per il trasgressore e una per l'ufficio



Ai sensi delle seguenti norme: L. 584/75 - L. 689/81, art. 16 - Direttiva PCM 14/12/95 - L. 448/2001 art. 52, c. 20 - C.M. 4, 28/3/2001 - L. 16/1/2003, art. 51 - Acc. Stato-Regioni 24/07/2003 - L. 21/10/2003 - D.P.C.M. 23/12/2003 - D.L. 266/2004 art. 19 - C.M. 17/12/2004 - Ord. M.d.Salute 26/06/2013 - D.L. 104/2013, art. 4

Per i trasgressori è prevista una sanzione da € 27,50 a € 275,00 (raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza)

Alla **contestazione di eventuali infrazioni** sono competenti: UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, la POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE ed i seguenti nominativi individuati da questa Amministrazione:

- prof. MASSIMO GIORGINI (tutte le sedi)
- prof.ssa FIAMMETTA FERRARI (sede via Cavour 6, Casalecchio di Reno – BO)
- prof.ssa PATRIZIA TATTINI (sede via Cavour 6, Casalecchio di Reno – BO)
- prof.ssa ALESSANDRA VECCHIONE (sede via Panfilii 17/3– Bologna)

Il Dirigente Scolastico prof. Massimo Giorgini
(Autorità delegata ai sensi della L. 584/75)